



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero Registro

51

Data

11/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SUOLO (SUOLO PUBBLICO , PRIVATO AD USO PUBBLICO ED AREE PRIVATE ESTERNE) E ARREDO FUNZIONALE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. DETERMINAZIONI

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno UNDICI del mese di MARZO, alle ore 12,15 nella sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
MAGORNO ERNESTO	SINDACO	X	
PASCALE GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
AMOROSO FRANCESCA	ASSESSORE		X
STICOZZI COSTANTINA	ASSESSORE		X
SURIANO FRANCESCO	ASSESSORE	X	
Totale	/	3	2

Assiste alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Segretario Comunale, Avv. Rosa Santoro ;

Assume la presidenza il Sindaco/~~Vice Sindaco~~

Il Presidente, riconosciuto il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Esaminata la proposta di seguito riportata;

IL PROPONENTE

IL SINDACO – Sen. Avv. Ernesto MAGORNO

Premesso che con deliberazione ultima della Giunta comunale n. 149 del 16/10/2020 venivano approvate della modifiche al disciplinare per l'utilizzo temporaneo suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto (dehors) attività artigianali ed attività di vicinato”;

Considerato che questa Amministrazione comunale, intende procedere a regolamentare in modo ulteriore il disciplinare di occupazione di suolo pubblico, sulla scorta delle esperienze maturate durante la stagione estiva appena passata assegnando la relativa istruttoria e conseguente rilascio delle autorizzazioni al Responsabile del Settore VI di Polizia Municipale, come da modifiche al funzionigramma approvate con precedente atto che ha visto assegnare le competenze in materia di Canone Unico e relativa disciplina al Settore VI;

Valutata la possibilità di apportare le dovute modifiche, senza modificare l'impianto strutturale del disciplinare vigente e senza aggravii procedurali per i titolari di attività per le istanze relative in ordine alla occupazione di suolo pubblico ;

Considerato che lo specifico intendimento dell'Amministrazione comunale è quello di organizzare in modo più organico ed uniforme gli spazi pubblici che dovranno essere utilizzati da parte degli esercizi pubblici che esercitano sul territorio comunale di Diamante mediante la installazione di dehors (spazio esterno di un pubblico esercizio) al fine di perseguire l'obiettivo finalizzato ad occupazioni che abbiano delle caratteristiche univoche , senza creare delle disarmonie tra gli spazi che attualmente vengono occupati dagli esercenti delle varie attività;

Ritenuto doverosi provvedere in merito, con l'approvazione del disciplinare con le rettifiche in esso apportate, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Viste le leggi ed i regolamenti vigenti in materia;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono riportanti integralmente ,

Di approvare le modifiche al disciplinare per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico già approvato da ultimo con deliberazioni della Giunta comunale n. 149 del 16/10/2020 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di demandare per la gestione dei relativi atti consequenziali al Responsabile del Settore di Polizia Municipale affinché venga osservato quanto disposto con il presente atto , secondo le modalità previste dalla vigente normativa di legge.

IL POPONENTE

IL SINDACO

Sen. Avv. Ernesto MAGORNO



COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

Disciplinare per l'utilizzo temporaneo di suolo (pubblico, privato ad uso pubblico e aree private esterne), e arredo funzionale per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande

- *(approvato con delibera di Giunta comunale n. 69 del 16/04/2013)*
- *(modificato con delibera di Giunta comunale n. 59 del 30/06/2014)*
- *(modificato con delibera di Giunta comunale n. 31 del 17/02/2016)*
- *(modificato con delibera di Giunta comunale n. 34 del 03/03/2020)*
- *(modificato con delibera di Giunta comunale n. 149 del 16/10/2020)*
- *(modificato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 11/03/2022)*

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente disciplinare ha come oggetto la disciplina sul rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e del suolo privato ad uso pubblico per il posizionamento di arredi mobili da parte di titolari e/o gestori di pubblici esercizi ;
- 2) Per l'occupazione di suolo pubblico si intende la sottrazione di suolo pubblico all'uso comune.
- 3) Le disposizioni del presente disciplinare si applicano esclusivamente ai titolari e/o gestori di Pubblici Esercizi (bar, ristoranti, ecc...) operanti all'interno del territorio comunale di Diamante che intendono occupare per un determinato periodo di tempo, aree o spazi di uso pubblico o di uso privato, antistanti o nelle immediate adiacenze e/o vicinanze dei propri locali, per il posizionamento di arredi mobili per lo svolgimento delle attività di somministrazione al pubblico.
- 4) Il presente disciplinare si applica anche alle attività di vicinato o artigianali in sede fissa con le modalità indicate nel successivo articolo 4.
- 5) Il presente disciplinare non si applica agli stabilimenti balneari.

Art. 2

Definizioni

- 1) Ai fini del presente disciplinare, con le espressioni:
 - a) "suolo pubblico" si intende l'area di dominio pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, dello Stato o di altro Ente pubblico;
 - b) "suolo privato ad uso pubblico" si intende l'area di proprietà privata gravata da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge;
 - c) "area privata aperta esterna" si intende qualsiasi area di proprietà privata, su cui di fatto è consentito l'accesso al pubblico, ossia di tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa e sulla quale venga esercitata un'attività commerciale, artigianale o esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande;
- 2) "Ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 507/1993 le occupazioni di spazi e aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che

comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

- 3) 1. Ai fini del presente disciplinare, con il termine *dehors* si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti, in modo funzionale ed armonico, per un periodo di tempo determinato sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione;

Art. 3

Criteri generali di collocazione

- 1) E' consentita l'occupazione di aree antistanti le attività commerciali di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, per l'installazione e/o posizionamento anche di *dehors* con arredi mobili funzionali all'attività stessa, le quali devono essere dotati di servizi igienici destinati alla clientela. (L'art. 28, comma 6, lettera d) del DPR n. 327/80, infatti, prevede in capo agli "stabilimenti e ai laboratori di produzione e di confezionamento" del settore alimentare (e i pubblici esercizi rientrano in queste categorie) l'obbligo di dotarsi "di servizi igienici rispondenti alle normali esigenze igienico sanitarie non comunicanti direttamente con i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari")
- 2) Considerato che l'Amministrazione comunale per il soddisfacimento degli obiettivi prefissati, intende individuare percorsi e aree dove è possibile concedere la occupazione di suolo pubblico, anche con l'eventuale posizionamento di *Dehors* e specificatamente:
- a) **Corso Vittorio Emanuele**, possibilità di occupazione a ridosso del Lungomare Mancini Fabiani (nella aree adibite a parcheggio), con esclusione assoluta e tassativa di occupazione di area del lungomare (anche con pedane di facile rimozione ed elementi di *dehors*, con possibilità, ove richiesto, del mantenimento annuale degli stessi)
- b) **Via Santa Lucia** possibilità di occupazione sul lungomare Fabian/Macinii, con la possibilità del posizionamento di tende e/o pergotende di semplice struttura fermo restando la presentazione di espresso consenso/autorizzazione acchè possa essere occupata l'area antistante altre attività; in queste aree, ove richiesto è possibile concedere il mantenimento annuale delle strutture;
- c) **Piazza XI Febbraio**: possibilità di occupazione nelle aree prospicienti le preesistenti attività e/o le attività già esistenti lungo le vie trasversali la stessa piazza; resta l'obbligo per le attività,

garantire , quando materialmente non è il vigore la ZTL , nelle aree concesse , il passaggio dei pedoni , al fine di evitare pericolo alla stessa viabilità pedonale , la cui responsabilità resta in solido al concessionario dell'area ;in tali aree è prevista la sola installazione di tende , tavoli , sedie e categoricamente vietato il posizionamento di qualsiasi altro tipo di attrezzature (frigoriferi , banconi di vendita, friggitrici, cucine, piastre o fornelli , carrelli servitori per piatti e posate , con postilla nell'autorizzazione per sequestro materiale nel caso di trasgressione) , per le attività di vicinato , resta vietata la occupazione di suolo pubblico , con la sola possibilità di installazione sui muri prospicienti le stesse attività , di posizionare delle vetrine e/o bacheche , le quali possono essere fissate a ridosso della parete prospiciente il locale i quali potranno avere una sporgenza massima di cm. 40 eventualmente adagate anche su suolo pubblico

d) **Corso Garibaldi** : Possibilità di occupazione alle solo attività di ristorazione già esistenti , con il divieto categorico di occupazione a tutte le altre attività esistenti dando la possibilità di installazione ai muri prospicienti le stesse , di vetrine o bacheche appoggiate alla parete all'esterno del locale e nessun tipo di espositore sul suolo pubblico ;

e) **Piazza Di Maio** possibilità di occupazione nelle aree prospicienti le attività esistenti , con la installazione temporanea di dehors con tende e/o pergotende o pedane in legno delimitate da fioriere e posa di ombrelloni (su detta piazza è categorica la prescrizione di non utilizzo di fissaggio delle strutture con viti o similari)al suolo comunale;

f) **Per le altre vie e piazza del Centro Storico** , possibilità di occupazione nelle aree prospicienti e/o in prossimità delle attività ,con la possibilità del posizionamento di tende e/o pergotende di semplice struttura ,disponendo la sola installazione di pedane in legno (con possibilità di mantenimento annuale delle strutture) , ove possibile e fatte salve le attività già in possesso di autorizzazione annuale , delimitati da elementi di arredo così come indicati al successivo art. 4) , disponendo altresì che la parte di area richiesta per la occupazione (strada o vicolo) non può superare il 50% della larghezza della stessa strada o vicolo ; qualora non fosse possibile posizionare delle pedane resta l'obbligo dei concessionari di porre sul suolo comunale , a protezione dello stesso , materiale lavabile del tipo tappetino ignifugo.

g) **Resta vietato categoricamente la possibilità di occupazione di suolo pubblico sulla Piazza San Biagio , in quanto nel periodo estivo luogo di numerose manifestazioni pubbliche ;**

3) E' consentita l'occupazione dei marciapiedi fino al massimo della metà della larghezza, purché in adiacenza alle attività e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1 metro. Ai sensi dell'art. 20 c. 3 del D.L.vo n. 285/1992, sussistendo particolari caratteristiche geometriche nonché, rilevanza storico-ambientale, aree pedonali e

zone a traffico limitato è consentita l'occupazione dei marciapiedi, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria. In ogni caso deve essere garantito uno spazio libero non inferiore a mt. 1(uno).

- 4) Non è consentita l'occupazione in aderenza agli edifici di culto.
- 5) In ogni caso le occupazioni non devono essere di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Non devono essere di impedimento al fluido passaggio delle persone con difficoltà di deambulazione. Sono fatte salve le esigenze generali di sicurezza.
- 6) È vietata "l'occupazione" davanti ai passi carrabili e agli scivoli per disabili e, in ogni caso in cui crei ostacolo o impedimento all'utilizzo di opere, servizi o bene pubblico funzionale alle persone con limitata o impedita capacità motoria.
- 7) È fatto divieto di posizionare le strutture pedane, strutture di dehors o altro con fissaggi di viti e/o tasselli o materiale simile sul suolo comunale; le stesse possono essere posizionate con dei vasi di fiori in relazione alla struttura da montare;
- 8) Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei terzi.

Art. 4

Elementi di arredo

A) Pubblici Esercizi

1. Le attività di pubblico esercizio possono ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico temporaneo prospiciente e/o nelle adiacenze della medesima attività con elementi di dehors, nei termini e con le modalità di cui sopra.
2. L'estensione massima delle occupazioni di suolo pubblico non può superare 40,00 MQ (quaranta metri quadrati). Detta limitazione non opera per i dehors su suolo privato, fermo restando per questi ultimi, il rispetto delle distanze dalle proprietà altrui, dalle ringhiere e parapetti, che dovrà essere maggiore o uguale di mt. 1.50.
3. Gli elementi dei dehors, ossia un insieme di arredi posizionati su suolo pubblico e/o privato, connotati dalla caratteristica della "facile rimozione", consistono in tavoli, sedute (sedie, sgabelli, divanetti, etc.), fioriere a delimitazione dell'area concessa, pedane di eguale superficie dell'area concessa, cestini per la raccolta differenziata, ombrelloni e/o tende e/o pergotende a copertura della stessa area, pannelli frangivento di altezza massima di m. 1,60 da terra, compresa l'altezza delle fioriere.
4. Sugli elementi e strutture dei dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie dell'insegna dell'esercizio.
5. I materiali degli elementi costituenti i dehors dovranno essere consoni e non in contrasto con il

contesto ambientale in cui gli stessi si collocano, ed avere caratteri di omogeneità per zona.

In particolare :

Tavoli, Sedie, panche: potranno essere, in materiale ligneo, metallico, sintetico/plastico , lapideo, marmoreo, ceramico o simile e per l'intera oggetto di concessione gli arredi dovranno avere carattere di omogeneità. Nel caso di impiego del legno, questo dovrà essere in colori naturali scuri; nel caso di impiego di metallo, questo dovrà essere di colore "acciaio" ; non sono ammessi colori sgargianti o vivaci. Tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra loro nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli avranno forma rotonda, quadrata o rettangolare, le sedie, le poltroncine saranno con o senza braccioli, in ogni caso dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e, nella scelta dei colori e dei materiali, dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto urbano ed ambientale di riferimento;

Fioriere: dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, uguali tra loro, di dimensioni contenute, di forma cubica o cilindrica, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine e tenute a regola d'arte. Nelle zone pedonali non è consentito l'uso di fioriere come elementi di delimitazione ma, solamente, come elementi di arredo, a garanzia di un'adeguata permeabilità dello spazio pubblico. In tali aree le fioriere o i vasi ornamentali potranno essere collocati agli angoli dell'area occupata dai dehors o ai lati degli accessi. Non sono consentiti modelli troppo elaborati e con dimensione superiore ad un metro di lunghezza. L'altezza massima, comprensiva di piante, non dovrà superare i 70 (settanta) centimetri . I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono la terracotta, il rame o la ghisa al naturale, il legno trattato e dipinto in tonalità medio scuro , sovrastanti i quali devono essere posizionati pannelli frangivento di altezza massima di mt. 1.60 da terra;

Pedane: intese quali pavimentazioni sopraelevate costituite da strutture modulari mobili, devono essere facilmente smontabili, con altezza, misurata dal livello del suolo, non superiore al marciapiede, ove esistente, o non superiore al livello della passeggiata del lungomare Mancini Fabiani . In caso di mancanza di marciapiede rialzato, è ammessa una altezza media non superiore a cm. 10, misurata dal livello del suolo. Le pedane non devono in alcun modo interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti. E' vietata la copertura di chiusini, bocche di lupo, botole, griglie di areazione e simili. Le pedane avranno superficie lignea;

Cestini per raccolta r.s.u. differenziata potranno essere utilizzati colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo;

Coperture: dovranno essere realizzate con ombrelloni con telaio e supporto in legno, richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio, di dimensioni contenute, con teli, con tende a falda o strutture innovative

appositamente progettate, congruenti agli spazi da servire. I tessuti di copertura dovranno essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgargianti o vivaci.. Potranno usarsi anche tende a falda con montante, costituite da uno o più teli detraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e con montanti di appoggio al suolo a mezzo di vasi aventi le caratteristiche di cui sopra . Anche in questo caso saranno adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici; non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata; sono ammissibili anche tende con copertura a doppia falda, con struttura centrale di sostegno o con montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei due lati minori;

Condizione essenziale ed obbligatoria per la concessione del suolo pubblico resta , la pulizia della parte antistante le strade e ove autorizzati , il lungomare Mancini Fabiani ,da effettuare giornalmente alla chiusura dell'attività nelle ore notturne (non ottemperando a tale adempimento si provvederà ad emettere relativo provvedimento di diffida , che concretizzatosi con n. 3 provvedimenti , si procederà alla revoca dell'autorizzazione alla occupazione suolo pubblico rilasciata)

Per le attività dove viene prodotta musica dal vivo . è obbligatoria la installazione di telecamere all'esterno , da concordare preventivamente con il personale della Polizia Municipale e con almeno due unità di vigilanza a garanzia del normale ordine pubblico , durante le medesime serate di musica dal vivo , il tutto in ossequio a quanto disposto dalla vigente normativa in materia e secondo quanto sono le indicazioni/prescrizioni del vigente Piano di Classificazione acustica , approvato definitivamente con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 21/3/2016;

b) Attività Artigianali

Per dette attività resta vietata la occupazione di suolo pubblico , se non la sola attività di asporto da parte dei clienti (previa regolare autorizzazione da parte degli organi competenti) atteso che le stesse attività , per le caratteristiche tipologiche , non possono garantire secondo le vigenti disposizioni di legge i servizi igienici rispondenti alle normali esigenze igienico sanitarie

c) attività di vicinato

Per dette attività resta vietata la occupazione di suolo pubblico fatto salvo che l'esposizione dei prodotti da vendere potrà essere effettuata con la sola installazione ai muri prospicienti le stesse , di vetrine o bacheche appoggiate alla parete all'esterno del locale e nessun tipo di espositore sul suolo pubblico ;

d) attività di asporto

Non è consentita alcuna possibilità di occupazione di suolo pubblico

e) Divieti

1. Per tutte le tipologie di attività e su tutto il territorio comunale , è vietato la installazione di pannelli in legno o simili con altro materiale , che debbano essere fissati ai muri antistanti le attività da utilizzare a mo' di tavolini (significando che le aree ove è possibile effettuare il servizio è solo quello che viene dato in concessione)
2. Non saranno ammesse installazioni prive di qualsiasi dignità estetica e cromatica , ed è categoricamente vietato il posizionamento di qualsiasi altro tipo di attrezzature (frigoriferi , banconi di vendita, friggitrice, cucine, piastre o fornelli , carrelli servitori per piatti e posate , con postilla nell'autorizzazione per sequestro materiale nel caso di trasgressione)

Art. 5

Criteri generali

1. Le occupazioni di cui al presente disciplinare potranno essere ammesse su marciapiede purché venga lasciato libero, per la circolazione pedonale, un congruo spazio, non inferiore a metri 1. Per quelle aree pubbliche ubicate a ridosso delle via comunali carrabili oggetto di richiesta di occupazione , quando sulle via comunali interessate non vige la ZTL , nell'area interessata dovrà essere previsto il passaggio dei pedoni , al fine di evitare pericolo alla stessa viabilità pedonale , la cui responsabilità resta in solido del concessionario dell' area; L'autorizzazione non potrà essere concessa in caso arrechi ostacolo alla visuale di sicurezza e contrasti con le norme del Codice della Strada. Parimenti le occupazioni non potranno essere di ostacolo alla fruizione libera ed agevole dei passi carrabili eventualmente autorizzati in zona. Le occupazioni di aree comunali non potranno essere autorizzate su area antistante accessi di altre attività commerciali e/o altri immobili aventi uso diverso , salvo che unitamente all'istanza di occupazione non venga prodotta formale ed espresa autorizzazione da parte dei titolari e/o proprietario delle attività e/o immobili prospicienti l'area comunale richiesta in concessione.
2. L'occupazione della sede stradale è consentita solo nelle aree esclusivamente pedonali;
3. Il gestore dell'esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, dovrà rispettare le norme igienico-sanitarie relative alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, coprivivande , ecc);
4. Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere a qualsiasi condizione atmosferica. Eventuali danni o incidenti a persone o cose saranno a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, rimanendo il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
5. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono

risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

6. I dehors autorizzati dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico o dell'attività commerciale, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori urgenti di pubblico interesse o qualora il permanere dell'occupazione sia incompatibile con lo svolgimento nell'area di una manifestazione pubblica organizzata o patrocinata dall'Amministrazione Comunale.

7. Il concessionario curerà i rapporti con i residenti dell'isolato in cui insiste il suo esercizio o in cui eserciterà la somministrazione all'aperto e con il vicinato in genere, ponendo attenzione a limitare il disagio derivante a questi dall'esercizio della sua attività, mantenendo lo stesso nei limiti strettamente stabiliti dalle norme e regolamenti in vigore, con particolare riguardo alla intensità ed al protrarsi oltre gli orari consentiti di rumori, musica e schiamazzi, alla propagazione di odori e fumi, al formarsi di capannelli di avventori al di fuori delle aree autorizzate, alle modalità di sosta dei veicoli al seguito dei clienti .

8. Non sarà concessa nessuna autorizzazione a chi non è in regola con i pagamenti di precedenti occupazioni di suolo comunale;

9. In nessun caso sarà possibile posizionare nelle aree in concessione con o senza dehors oggetti , attrezzature o suppellettili diversi da quelle previste nel presente disciplinare ed in particolare frigoriferi , banconi di vendita, friggitorici, cucine, Piastre o fornelli , carrelli servitori per piatti e posate , con postilla nell'autorizzazione per sequestro materiale nel caso di trasgressione;

10. Divieto assoluto di posizionare ai margini delle aree concesse con dehors o altro ,accatastamenti di tavoli e sedie ulteriori rispetto a quelle rientranti nello spazio concesso , con postilla nell'autorizzazione per sequestro materiale nel caso di trasgressione;

11. Nel caso di svolgimento di manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal comune di Diamante su aree oggetto di concessione , la stessa verrà automaticamente sospesa per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Art. 6

Autorizzazioni e modalità di presentazione delle istanze

1. La richiesta di suolo pubblico con la installazione di dehors da parte di attività di pubblico esercizio , è soggetta ad autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico. L'istanza diretta al Comune di Diamante Settore Polizia Municipale , in competente bollo da Euro 16.00 e redatta utilizzando l'apposito fac-simile allegato al presente disciplinare, deve contenere le generalità del richiedente, il numero di codice fiscale o partita IVA del richiedente, l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si intende occupare, l'ubicazione dell'esercizio pubblico, attività artigianale o esercizio di vicinato per il quale viene richiesta

l'occupazione di suolo pubblico, i dati relativi alla licenza di pubblico esercizio o commerciale od altro , l'indicazione della durata dell'occupazione richiesta, la relativa superficie da produrre improrogabilmente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

2. Dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:

a) planimetria in scala congrua dell'area interessata , con l'indicazione dell'area da occupare con i dehors e/o gli arredi od altro per le altre attività artigianali e/o di vicinato , con le relative dimensioni, con la disposizione degli arredi ed indicazione dei percorsi pedonali

b) relazione firmata da un tecnico abilitato che illustri le forme, i materiali ed i colori degli elementi d'arredo che si intendono utilizzare, la proiezione dell'eventuale copertura, le altezze del manufatto, gli elementi decorativi, i materiali, le finiture, i colori e le essenze arbustive;

c) documentazione fotografica a colori del luogo oggetto di richiesta di occupazione

d) nulla-osta del proprietario dell'area qualora il dehors venga posto su area privata con servitù di passaggio o autorizzazione del titolare dell'esercizio commerciale il cui accesso fosse prospiciente all'area da occupare

e) autocertificazione che attesti la disponibilità dei servizi igienici

f) atto d'impegno con il quale il richiedente si vincola, in caso di rilascio dell'autorizzazione al rispetto dei seguenti obblighi: alla rimozione del dehors entro i 5 giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione; alla rimozione a propria cura e spese dello stesso qualora si verifichi la necessità d'intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità o per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche per le quali l'occupazione è incompatibile; all'adeguata e costante pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico; a non destinare il dehors ad usi diversi da quelli per cui viene concesso; al ripristino dello stato originario dei luoghi al termine dell'occupazione

g) marca da bollo da Euro 16.00 da applicare sull'autorizzazione che sarà rilasciata dal Settore di Polizia Municipale

h) versamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico che sarà stabilito con successivo atti a secondo la superficie e la zona cui l'area è richiesta, da effettuare preliminarmente al rilascio della relativa autorizzazione;

L'autorizzazione sarà rilasciata nel momento in cui verrà esibita e consegnata la ricevuta di pagamento dell'occupazione del suolo pubblico , in relazione al periodo di occupazione richiesto ; inoltre, il rinnovo della stessa è subordinato all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento del periodo precedente

Art. 7

Istanza Preventiva

Chiunque, abbia intenzione di avviare una nuova attività commerciale, artigianale o un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, potrà far pervenire in qualsiasi momento un'istanza preventiva al fine di ottenere un parere dal Settore di Polizia Municipale su un eventuale successivo provvedimento di concessione e/o autorizzazione. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di protocollo ed ha una validità di mesi sei. Non è vincolante.

Nell'istanza dovrà essere indicata il tipo di attività che si intende aprire, l'ubicazione esatta e l'area pubblica oggetto di occupazione o l'area privata aperta esterna oggetto di utilizzo con arredo urbano funzionale.

Resta inteso che per l'effettiva occupazione e/o utilizzo dell'area dovrà poi comunque essere prodotta un'istanza ai sensi dell'art. 6, nei modi e nei termini in esso contenuti.

Art. 8

Criteri di aggiudicazione

1) In presenza di due o più istanze per la stessa area, sono valutati i seguenti criteri:

- a) la durata della concessione richiesta (prende punti cinque la concessione più lunga e le successive a decrescere di mezzo punto);
- b) la regolarità nel pagamento del canone di precedenti concessioni; l'irregolare versamento del canone di concessione degli ultimi cinque anni (per irregolare versamento si intende a titolo semplificativo una rata pagata in ritardo oppure non interamente versata) comporta la decurtazione di punti 0,50 (zero/cinquanta), per ogni rata;
- c) l'aver posseduto regolarmente (compreso il regolare versamento del canone) aree in concessione, comporta l'attribuzione di punti 0,50 (zero, cinquanta) per ogni anno fino ad un massimo di punti 2,50 (due/cinquanta);
- d) ogni violazione contestata durante la vigenza di una precedente concessione, comporta la decurtazione di punti 0,50 (zero/cinquanta), per ogni violazione;
- e)

ESEMPI		
O		
Istanza con richiesta di concessione più lunga	Punti	+5,00
Una rata pagata in ritardo o non completa	punti	-0,50
Possesso aree in concessione regolare negli ultimi due anni	punti	+1,00
Due violazioni contestate	punti	-1,00
	totale	+4,50

2) A parità di punteggio prevale la data di protocollo dell'istanza di concessione ed a parità di data,

il numero di protocollo inferiore, cioè pervenuta prima.

- 3) Il Responsabile del Settore di Polizia Municipale , qualora dovessero essere presentate due o più domande per la medesima area, prima di procedere alla formazione della graduatoria, può convocare le parti istanti al fine di addivenire ad un eventuale accordo di suddivisione.

Art. 9

Acquisizione pareri dei competenti uffici comunali

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico , previa istruttoria del responsabile del procedimento del settore di Polizia Municipale sulla verifica della documentazione presentata e del rispetto del presente disciplinare ,nonché della verifica sul posto in relazione alla veridicità della documentazione presentata è subordinato ai fini del rilascio della relativa autorizzazione , all'ottenimento preventivo dei pareri favorevoli da parte dei seguenti Settori Comunali che saranno acquisiti d'ufficio da parte del Responsabile del Settore di Polizia Municipale .

Il responsabile del Settore di Polizia Municipale , disporrà l'acquisizione dei pareri dei competenti uffici comunali , di seguito indicati :

Settore Terzo *quanto alla verifica dell'area di proprietà comunale e della verifica ai fini commerciali;*

Settore Manutentivo *quanto alla interferenza con pubblici servizi e/o opere pubbliche dell'area interessata ;*

Art. 10

Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors ed altre tipologie di occupazione può essere rinnovata nel caso in cui non vi sono modifiche nel contenuto e nelle modalità rispetto all'autorizzazione precedentemente rilasciata .

2. In tale ipotesi, nell'istanza di rinnovo, redatta in competente bollo ed utilizzando l'apposito fac-simile allegato al presente disciplinare il richiedente dovrà autocertificare che lo stato dei luoghi interessati alla precedente autorizzazione non sono state modificate in alcun modo.

3. Dovrà inoltre attestare e documentare l'avvenuto pagamento, per il periodo di autorizzazione precedente, del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico ed al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.

4. Ricorrendo un caso di rinnovo, ed accertata la presenza delle condizioni di cui al comma precedente, per concedere la relativa autorizzazione non sarà necessaria la preventiva acquisizione dei pareri di cui

all'articolo 8.

5. All'istanza di rinnovo e/o alle successive istanze che saranno prodotte negli anni a venire , non essendo mutata alcuna situazione , i richiedenti in luogo della documentazione prevista di cui all'art. 6 potranno presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale emerga che nulla è mutato rispetto all'autorizzazione acquisita e/o alla tipologia di strutture già installate nell'anno precedente , restando l'obbligo per il responsabile del Settore di Polizia Municipale , di acquisire i pareri nei termini previsti dall'art. 6.

6. Nel caso in cui il rinnovo e/o nuova richiesta dell'autorizzazione contenga anche una sola modifica rispetto al contenuto della istanza e dell'autorizzazione precedente, l'istanza sarà istruita come nuova istanza e con la documentazione così come prevista all'art. 6.

Art. 11

Obblighi del titolare del provvedimento

1) Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) limitare l'occupazione alle aree concesse;
- b) utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nel provvedimento e per il solo uso consentito, curandone la relativa manutenzione al fine di mantenerne in maniera continuativa un aspetto decoroso e compatibile con l'aspetto circostante;
- c) ripristino dei luoghi alla scadenza del termine della concessione;
- d) non arrecare alcun danno al selciato e realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili pozzetti ecc. e relativi sotto servizi esistenti;
- e) garantire il corretto deflusso delle acque piovane;
- f) provvedere alla pulizia dell'area in concessione e delle aree limitrofe alla stessa
- g) osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione, delle normative, dei regolamenti e degli eventuali accordi tra le parti;
- h) pagare il canone di occupazione suolo pubblico nei termini e con le modalità stabilite nel presente disciplinare preliminarmente al rilascio della concessione (preliminarmente al rilascio della relativa concessione da parte del responsabile del Settore di Polizia Municipale);
- i) ritirare la concessione prima dell'inizio dell'occupazione e conservarla nel luogo ove è esercitata l'attività;
- j) di esibire, a richiesta delle autorità preposte e dei dipendenti comunali autorizzati, l'atto

di concessione e/o autorizzazione.

- 2) Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferito ad altri. Qualora per sopravvenuti mutamenti in ordine alla titolarità del bene immobile o dell'attività commerciale, artigianale o esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare della concessione e/o dell'autorizzazione, dovrà darne immediata comunicazione al Comune.
- 3) Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei terzi.

Art. 12

Occupazione straordinaria

- 1) *Dal Primo di ottobre al 30 aprile può essere presentata istanza per la concessione e/o autorizzazione straordinaria a tariffa ridotta del 50%. Le istanze possono essere presentate tra i sessanta e i dieci giorni antecedenti l'inizio dell'occupazione. Il versamento del canone e degli altri oneri deve avvenire al momento del rilascio del provvedimento.*
- 2) Tali autorizzazione possono essere autorizzati dal Responsabile del Settore di Polizia Municipale senza l'acquisizione dei pareri così come previsto all'art.9

Art. 13

Rinnovo, diniego e decadenza

- 1) I provvedimenti di concessione e/o di autorizzazione permanenti sono rinnovabili, quelli temporanei sono prorogabili.
- 2) Sono cause ostantive al rinnovo o al rilascio:
 - a) mancato pagamento del canone e degli oneri, avuto riguardo alle concessioni degli ultimi cinque anni, non sanate prima del rilascio del provvedimento;
 - b) altre situazioni debitorie pregresse con il Comune che non siano sanate prima della conclusione del procedimento per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.
- 3) Gli accertamenti di cui al comma 2 lett. a) e b), ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione sono, effettuati sui mancati pagamenti e sulle situazioni debitorie pregresse risultanti fino al giorno prima della presentazione della domanda.
- 4) E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di negare il rilascio della concessione e/o dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico e/o di salvaguardia della pubblica incolumità e/o per conformazione strutturale dell'area, non idonea all'installazione e/o

posizionamento di arredo mobile.

Art. 14

Revoca, sospensione o modifica

- 1) Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di sicurezza, incolumità pubblica, di traffico, nonché, di indecorosa manutenzione dei luoghi e delle strutture e per qualsiasi mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, può revocare, sospendere o modificare il provvedimento di concessione *e/o* di autorizzazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
- 2) I destinatari del provvedimento di revoca, sospensione o modifica provvederanno a proprie cure e spese alla eventuale rimozione dei manufatti e degli arredi mobili ripristinando lo stato dei luoghi "*quo ante*" e comunque entro il termine stabilito nel provvedimento stesso. In mancanza si provvede d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti.
- 3) Il Comune può sospendere la concessione in occasione di manifestazioni o eventi di interesse collettivo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento.

Art. 15

Accertamenti

- 4) Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi del presente disciplinare sono svolte dalla Polizia Locale, fermo restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'art. 13 della L. 689/1981.
- 5) Il Sindaco può autorizzare dei dipendenti comunali per l'accertamento delle violazioni al presente disciplinare.

Art. 16

Sanzioni

- 1) Per le violazioni del presente disciplinare, salva l'applicazione di sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale *e/o* regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 (cento/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).
- 2) E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le

norme di cui alla L. n. 689/1981.

- 3) Qualora le violazioni attengono all'occupazione abusiva, o all'installazione o utilizzo di elementi di arredo mobile non autorizzato ai sensi del predetto disciplinare o privi di autorizzazione, gli organi preposti di cui all'art. 15, provvedono ad ordinare al titolare della concessione, la rimozione dell'occupazione abusiva e dell'arredo mobile non consentito entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di rimozione. Qualora il destinatario del provvedimento di rimozione non ottemperi, si provvede d'ufficio, con addebito delle spese sostenute;
- 4) Qualora le violazioni riguardano i limiti temporali e spaziali della concessione/autorizzazione, gli organi preposti di cui all'art. 15 ne ordinano l'immediato ripristino.
- 5) Alla terza violazione amministrativa, durante il periodo di concessione e/o autorizzazione temporanea o nell'anno per quelle permanenti, si applica la sospensione immediata della concessione e/o dell'autorizzazione da un minimo di giorni uno ad un massimo di giorni cinque. Alla quarta violazione, nel medesimo periodo, si applica la revoca della concessione e/o dell'autorizzazione.
- 6) In tutti i casi le spese sono a carico del trasgressore.
- 7) Le disposizioni del presente articolo soccombono alla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 17

Norme finali e transitorie

- 1) Per quanto non specificato, si applica la normativa vigente in materia e per quanto compatibili le disposizioni contenute nel regolamento sul canone unico.
- 2) Le concessioni eventualmente già autorizzate restano valide fino alla scadenza, salvo richiesta del titolare di provvedimento di rinnovo ai sensi del presente disciplinare.
- 3) I concessionari già titolari di concessione alla occupazione di suolo pubblico, devono adeguarsi alle disposizioni relative al presente disciplinare , entro DUE MESI dall'entrata in vigore dello stesso .
- 4) Il termine di presentazione delle istanze di occupazione di suolo pubblico devono essere presentate entro il **31 marzo di ogni anno** , al fine di procedere ad una regolare e completa istruttoria delle stesse .

Art. 16

Entrata in Vigore

- 1) Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale e sarà pubblicato nell'apposita sezione "Statuto e regolamenti" del sito istituzionale del Comune di Diamante (cs).

P A R E R I
ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

SETTORE SECONDO E TERZO

ESPRIME PARERE: **FAVOREVOLE** =====

DIAMANTE, LI 11/3/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
ING. LUIGINA MARADEI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
GEOM. VINCENZO VACCARO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
Cap. Massimo Rizzo


IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** =====

DIAMANTE, LI 11.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(RAG. GIOVANNI GAMBA)

Nominativo	Firma
Avv. Ernesto MAGORNO	
Geom. Giuseppe PASCALE	
Dott.ssa Francesca AMOROSO	
Dott.ssa Costantina STICOZZI	
Prof. Francesco SURIANO	

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Rosa SANTORO

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTI I PARERI ESPRESSE DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267/2000;

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE: CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI DEI PRESENTI ESPRESSE NELLE FORME DI LEGGE PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Sen. Avv. Ernesto MAGORNO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Rosa SANIARO

LA GIUNTA COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, HA DICHIARATO ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Sen. Avv. Ernesto MAGORNO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Rosa SANIARO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

E' immediatamente esecutiva, essendo stata dichiarata tale con votazione separata

Diamante, li 11.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(AVV. FRANCESCA TROMBIERO)

Viene data affissa all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per la prescritta pubblicazione.

Diamante, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CED
(Rag. Giovanni GAMBA)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Diamante, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(AVV. FRANCESCA TROMBIERO)